

Pubblicato il 13/05/2021

N. 00859/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00374/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 374 del 2021, proposto da
Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con
domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi
elettronici (ReGIndE);

contro

Azienda ospedaliero - universitaria "Ospedali riuniti" di Foggia, in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati
Simonetta Mastropieri e Loredana Papa, con domicilio digitale come da
P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

nei confronti

Vis s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Luigi Nilo, Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e
Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritte al registro
generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

International Security Service Vigilanza s.p.a., Securpool s.r.l., non costituite in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del direttore dell'Azienda ospedaliero - universitaria "Ospedali riuniti" di Foggia n. 749 del 22.2.2021, pubblicata il successivo 26.2.2021, con cui è stata disposta in favore del R.T.I. con mandataria VIS s.p.a. e mandanti I.S.S.V. s.p.a. e Securpool s.r.l. l'aggiudicazione della "Procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 140 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 63, co. 2, lett. c) del medesimo Decreto per l'affidamento quinquennale dei "Servizi integrati" di Vigilanza Armata, di Portierato/Reception dei beni immobili e delle strutture dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e del Servizio di Prelievo, trasporto, scorta, contazione valori e cassa continua" (CIG 8388274EAC);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti e i verbali di gara, nella parte in cui hanno disposto l'ammissione del suddetto R.T.I. VIS s.p.a. alla procedura di gara, quelli relativi alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi e quelli concernenti il giudizio di non anomalia dell'offerta avversaria, nonché il provvedimento di nomina della commissione di gara;

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Vis s.p.a. e dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;

L'udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;

Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto ai sensi dell'art. 4 decreto-legge n. 28/2020 e dell'art. 25 decreto-legge n. 137/2020.

Sono collegati gli avv.ti Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, Loredana Papa e Alice Volino;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 29.3.2021 e depositato in data 12.4.2021, la società Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, adiva il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere le pronunce meglio indicate in oggetto.

Esponesse in fatto che, con determinazione del Direttore dell'Area gestione del patrimonio n. 2366 del 17.7.2020 era stata indetta procedura negoziata *ex artt.* 4 e 140, in combinato disposto con l'art. 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 50/2016, per l'affidamento quinquennale dei "Servizi integrati" di vigilanza armata, di portierato/reception dei beni immobili e delle strutture dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e del servizio di prelievo, trasporto, scorta, contazione valori e cassa continua.

Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 50/2016, la procedura di gara era stata organizzata in un unico lotto funzionale, non ulteriormente frazionabile, in considerazione dell'oggetto della fornitura a prestarsi.

L'importo complessivo a base d'asta per l'intero lotto di gara era stato determinato nella misura di € 17.781.932,50, oltre IVA al 22%, oltre, altresì, all'importo complessivo per la previsione di un'opzione di estensione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nella *lex specialis* e, comunque, fino a concorrenza del limite del quinto d'obbligo del valore a base di gara, pari ad € 3.556.386,50, oltre IVA 22%, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, per un importo complessivo, comprensivo dell'opzione di estensione, pari a € 21.338.319,00, oltre IVA al 22%.

Ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 50/2016, la procedura di gara veniva gestita in modalità interamente telematica, mediante i servizi applicativi accessibili tramite il portale EmPulia.

Per la procedura di gara in questione era stata prevista l'aggiudicazione dell'intero lotto di gara all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, secondo i criteri e sub-criteri, corrispondenti pesi e relativi sub-pesi riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico e con le modalità di cui all'art. 97 del medesimo decreto.

Entro la scadenza del termine fissato al 2 ottobre 2020, presentavano domanda di partecipazione Cosmopol s.p.a. - attuale gestore del servizio, essendosi aggiudicata la relativa "gara-ponte" - quale mandataria di R.T.I. con mandante Nuova Itapol s.r.l., nonché il raggruppamento con mandataria Vis s.p.a. e mandanti ISSV s.p.a. e Securpool s.r.l.

Presentava, altresì, domanda l'ulteriore raggruppamento facente capo alla società G4 Vigilanza s.p.a.

A seguito della verifica di regolarità della documentazione amministrativa e all'ammissione dei concorrenti, la commissione all'uopo nominata procedeva alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando, per quel che qui rileva, al

R.T.I. Vis 70 punti complessivi, mentre al R.T.I. Cosmopol venivano riconosciuti 55,30 punti.

Il Seggio di gara procedeva poi all'apertura delle offerte economiche e all'attribuzione del punteggio riferito all'elemento "prezzo", con 27,56 punti attribuiti al raggruppamento capeggiato dalla ricorrente, contro i 26,57 punti assegnati al raggruppamento della controinteressata.

La graduatoria definitiva vedeva, dunque, primo classificato il R.T.I. Vis con un totale di 96,57 punti, mentre il R.T.I. Cosmopol si posizionava secondo, con 82,86 punti.

In considerazione dei punteggi massimi attribuiti, in particolare, all'offerta tecnica dell'aggiudicataria, si attivava un sub-procedimento di verifica dell'anomalia, conclusosi positivamente ad opera del R.U.P. incaricato.

Di talché, con determinazione del direttore dell'Azienda ospedaliero - universitaria "Ospedali riuniti" di Foggia n. 749 del 22.2.2021, pubblicata il successivo 26.2.2021, la procedura di gara in esame veniva aggiudicata in favore del R.T.I. Vis.

Insorgeva parte ricorrente avverso tali esiti provvedimenti, articolando avverso i medesimi plurimi argomenti di gravame e, in particolare:

"I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 83, co. 8, D.Lgs. n. 50/16. Violazione della disciplina di gara. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti";

"II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/16, nonché degli artt. 134 TULPS e 257-ter R.D. n. 635/40. Violazione della disciplina di gara. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti";

"III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, co. 1, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/16. Violazione e falsa applicazione degli artt. 48 e 83, co. 8, D.Lgs. n. 50/16. Violazione della disciplina di gara. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti";

“IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/16. Violazione della disciplina di gara. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti. Ingiustizia e irragionevolezza manifeste”;

“V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 77 D.Lgs. n. 50/16, in combinato disposto con l’art. 7 DPR n. 62/13. Violazione dei principi di imparzialità, terzietà e trasparenza. Disparità di trattamento. Ingiustizia e irragionevolezza manifeste”;

“VI. Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/16. Violazione della disciplina di gara. Difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per radicale carenza dei presupposti. Ingiustizia e irragionevolezza manifeste”.

In data 12.4.2021 si costituiva in giudizio la controinteressata Vis s.p.a.

In data 13.4.2021 si costituiva in giudizio l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Foggia.

Previo deposito di memorie difensive, all’udienza in camera di consiglio del 27.4.2021, nel corso del dibattito svoltosi, l’avv. Pellegrino dichiarava di rinunciare ai motivi di ricorso relativi all'estensione del servizio nel comune di Vieste e alla verifica dell’anomalia dell’offerta.

All’esito della discussione, la causa era definitivamente trattenuta in decisione *ex art. 60* del codice del processo amministrativo, nulla eccependo le parti sul punto.

Tutto ciò premesso, il ricorso principale è infondato e, pertanto, non può essere accolto.

I pur pregevoli scritti difensivi di parte ricorrente non intaccano la sostanziale legittimità dell’operato amministrativo della Stazione appaltante così come attuatosi nel caso in esame.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente sostiene che il R.T.I. Vis avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di gara per violazione degli artt. 48 e 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016, in materia di

suddivisione tra mandataria e mandanti delle quote di partecipazione e di esecuzione dell'appalto.

In particolare, sostiene la difesa di Cosmopol che il R.T.I. Vis avrebbe partecipato alla procedura di gara “(...) in raggruppamento misto, articolato in sub-raggruppamenti di tipo orizzontale per la prestazione principale e per ciascuna delle prestazioni secondarie in gara (...) con specifico riferimento al servizio di prelievo, trasporto, scorta, contazione valori e cassa continua, la mandataria VIS e la mandante Securpool hanno assunto una quota paritaria al 50%, così contravvenendo alla prescrizione ex art. 83, co. 8, D.Lgs. n. 50/16, a norma di cui “la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”” (cfr. pagg. 5 e 6 del ricorso introduttivo).

La censura non è fondata.

La gara in esame prevedeva, in un unico quadro prestazionale, la suddivisione delle attività a svolgersi in tre servizi (vigilanza armata; portierato/reception; prelievo, trasporto, scorta, contazione valori e cassa continua), il primo dei quali considerato prestazione principale, gli altri due considerati prestazioni secondarie.

In proposito alla lettura della *lex specialis* emerge come la Stazione appaltante abbia voluto nettamente delineare i tre servizi come “servizi integrati” e, dunque, complementari e inscindibili tra loro, prevedendone l'affidamento ad un unico contraente.

Nel quadro complessivo dell'offerta per come presentata dalla controinteressata, la capogruppo mandataria Vis si impegnava a prestare il 52% del servizio di vigilanza armata, in tal modo incaricandosi della gestione maggioritaria della prestazione principale a fornirsi.

Da tanto consegue che la mandataria risulta correttamente identificata, non sotto il profilo quantitativo ma qualitativo della prestazione a svolgersi, ossia come l'impresa che esegue le quota maggioritaria delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente (cfr. T.A.R. Sardegna, sezione I, 10.3.2020, n. 150).

In proposito, la difesa della Cosmopol ha precisato che l'illegittimità fonte di esclusione dalla gara deriverebbe dal fatto che, in tesi, nei raggruppamenti misti non è sufficiente che la mandataria posseda semplicemente la quota maggioritaria della prestazione principale, ma è necessario che detenga ed esegua - comunque - anche la quota maggioritaria dell'intero appalto.

Tale impostazione non convince, in quanto, in assenza di un sicuro riferimento normativo e con ingiustificato contrasto con il principio europeo di massima libertà di autoorganizzazione delle imprese, si andrebbe ad incidere sulle prerogative imprenditoriali delle imprese e sulle connesse libertà costituzionalmente tutelate *ex art.* 41 della Costituzione, imponendo una precisa ed univoca modalità di partecipazione alle gare e di composizione delle compagini associative in raggruppamento temporaneo, che, al contrario, nel rispetto della normativa vigente, deve restare affidata esclusivamente alle scelte imprenditoriali dell'operatore economico (cfr. in termini, T.A.R. Sardegna n. 150/2020 cit.).

Deve pertanto ritenersi che nei raggruppamenti misti, ai fini di una legittima partecipazione alla gara, la capogruppo mandataria debba essere qualificata ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in relazione al servizio principale indipendentemente e a prescindere dal fatto che esista, eventualmente, nel medesimo raggruppamento, un'altra impresa mandante che esegua prestazioni relative a una o più attività secondarie, il cui valore complessivo sia uguale o superiore a quello dei servizi svolti dalla stessa mandataria e ciò essenzialmente per il rispetto di un evidente principio di autoorganizzazione imprenditoriale nell'individuazione delle modalità di partecipazione alla gare che, ove diversamente si opinasse, resterebbe inevitabilmente conculcato.

Con il secondo motivo di ricorso, la difesa della società Cosmopol contesta, in capo alla mandante Securpool del RTI Vis, la carenza del requisito di capacità tecnica prescritto dalla *lex specialis* di gara "atteso che la mandante Securpool ha assunto una quota pari al 21,40% dei servizi di vigilanza armata,

pur essendo sprovvista di licenza TULPS adeguata allo svolgimento di tali servizi nella Provincia di Foggia, come prescritto da Disciplinare, non potendo a tal fine valere l'istanza di estensione territoriale presentata, in quanto sprovvista della documentazione all'uopo richiesta ex lege ai fini della sua ammissibilità" (cfr. pag. 7 del ricorso).

La censura non è fondata.

Securpool risultava titolare del requisito di idoneità professionale in parola, in quanto il suddetto consisteva soltanto nel richiedere l'estensione della licenza prima del termine per presentare l'offerta (cfr. disciplinare di gara, art. 5.2, secondo cui "tale requisito di ammissione deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui il concorrente sia già titolare di una licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per un determinato territorio provinciale ed abbia presentato istanza per l'estensione dell'autorizzazione in altra Provincia – quale territorio di riferimento per l'espletamento del servizio previsto in gara – purché la relativa autorizzazione (estensione) pervenga prima della stipula del contratto").

Ad ogni modo, se l'istanza di estensione dell'autorizzazione in questione risultasse "sprovvista della documentazione all'uopo richiesta ex lege ai fini della sua ammissibilità" non è certo problematica su cui può legittimamente pronunciarsi questo Giudice, essendo la medesima, al contrario, pienamente rimessa ai poteri istruttori spettanti al Prefetto competente per territorio.

De facto, peraltro, consta che, in data 22.3.2021, Securpool ha ottenuto il provvedimento autorizzativo per l'estensione territoriale a tutte le categorie funzionali che includono i servizi previsti dal capitolato potendo, quindi, legittimamente operare nel territorio della provincia di Foggia (cfr. doc. 7 produzione di parte controinteressata).

Quanto poi alle specifiche censure relative all'attività di contazione, secondo cui, in tesi di parte ricorrente, il RTI Vis sarebbe sprovvisto "della necessaria qualificazione per poter svolgere la specifica attività di contazione, espressamente inclusa nelle prestazioni oggetto di appalto (cfr. in particolare art. 8.1.3 Capitolato Tecnico)" (cfr. pag. 9 del ricorso), deve evidenziarsi che,

come peraltro chiarito dalla stessa Stazione appaltante, il servizio di contazione era evidentemente subappaltabile.

Sul punto si esprime univocamente il chiarimento n. PI226437-20, rimasto peraltro inimpugnato, secondo cui, in relazione all'attività di contazione, si evidenzia che "trattandosi di servizio residuale è possibile il sub appalto sotto la responsabilità diretta dell'appaltante (...)" (cfr. doc. 10 in atti).

Di conseguenza, il RTI Vis ha legittimamente dichiarato, in sede di partecipazione alla procedura di gara, la propria intenzione di voler ricorrere al subappalto per tale specifica attività.

Con il terzo motivo di ricorso il RTI Cosmopol sostiene che, con riferimento ai requisiti di fatturato medio specifico, "si richiedeva espressamente che in caso di raggruppamenti gli stessi fossero posseduti "con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere", fermo il possesso in misura maggioritaria da parte dell'impresa capogruppo" (cfr. pag. 11 del ricorso).

Anche tale impostazione non può essere condivisa.

Sul punto, il disciplinare di gara stabiliva linearmente che "il requisito di capacità economica e finanziaria, relativo al fatturato globale complessivo e al fatturato specifico nel settore della vigilanza, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari dovrà essere posseduto nel suo complesso dal Raggruppamento o dal Consorzio con riferimento alle percentuali che ciascun componente del raggruppamento intende assumere" (cfr. art. 5.5 del disciplinare di gara).

Peraltro, non sussistendo più alcun obbligo di necessaria corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 27/2014), non si vede perché i requisiti di fatturato medio specifico debbano seguire un rigido sistema di corrispondenze, di per sé contrastante con logiche di flessibilizzazione dell'offerta e, in ultima analisi, di massima concorrenzialità.

Medesime considerazioni possono essere fatte con riferimento all'organico medio nel triennio antecedente all'indizione della gara in quanto, ai sensi

dell'art. 5.5 del disciplinare di gara, “il requisito di capacità tecnica e professionale, relativo al possesso di un organico medio di Guardie Particolari Giurate (GPG) nell'ultimo triennio non inferiore a n. 150 unità deve essere posseduto dalle imprese raggruppate nel loro complesso con riferimento alle percentuali che ciascuno componente del raggruppamento intende assumere: in ogni caso deve essere posseduto dalla mandataria almeno nella misura minima del 50% e, comunque, in misura maggioritaria”.

In proposito, il requisito in esame risulta essere stato soddisfatto dal RTI controinteressato nel suo complesso, in relazione al suddetto organico.

Con il quarto motivo di ricorso il RTI Cosmopol censura l'attribuzione dei punteggi che avrebbero “consentito allo stesso raggruppamento di sopravanzare la ricorrente nonostante la migliore offerta economica di questa” (cfr. pag. 13 del ricorso introduttivo).

La censura è manifestamente inammissibile.

Come è noto, la valutazione delle offerte tecniche da parte di una commissione di gara costituisce tipico esercizio di un potere riservato di scelta valutativa, tale per cui le determinazioni assunte in proposito non possono essere di norma sindacate dal giudice amministrativo se non per manifesta irragionevolezza e abnormità, profili che la ricorrente non ha adeguatamente dedotto.

Nel caso in esame, in concreto, i criteri di valutazione, censurati dalla ricorrente (sub-criteri 1.1, 1.2 e 1.3 e criteri 3, 4 e 6) e riassunti nella tabella contenuta all'art. 17.1 del disciplinare di gara, sono per la maggior parte discrezionali (sub-criterio 1.1, 1.2 e 1.3 e criterio 3, 4 e sub-criterio 6.1) e non tabellari, c.d. on/off (riferiti unicamente ai sub-criteri 6.2 e 6.3).

Contestare l'attribuzione dei relativi punteggi rientra pertanto *de plano* nello spettro di inammissibilità sopra delineato.

Con un quinto motivo di gravame, parte ricorrente evidenzia che il RTI aggiudicatario, per il tramite del sig. Gino Puma - oggi socio maggioritario all'80% della Puma Security s.r.l., a sua volta detentore del 92,6% del capitale

della mandante ISSV - sarebbe incorso in un conflitto di interesse con l'ing. Andrea Piccinini, presidente della commissione di gara, il quale "ha lavorato per la società Istituto di Vigilanza dell'Urbe S.p.A. dapprima, tra aprile e ottobre 2017, come dipendente e poi, tra maggio e novembre 2017, come professionista esterno nel settore amministrativo, quale responsabile della divisione progetti, preparazione delle gare di vigilanza e progettista di impianti elettrici e di sicurezza. E, da quanto consta, durante il suddetto periodo come socio della IVU S.p.A. figurava il Consorzio Italia Sicurezza S.c.a r.l., che per anni ha visto come amministratore unico e legale rappresentante, con delega riguardante il personale amministrativo, il Sig. Gino Puma". Inoltre, "del Piccinini vi è che lo stesso risulta co-fondatore, socio e Direttore Tecnico della Engap S.r.l., il cui socio e amministratore unico è Luca Napolitano, che a quanto consta ha svolto il ruolo di Project Manager proprio per Puma Security S.r.l. e per ISSV S.p.A." (cfr. pag. 22 del ricorso introduttivo).

La censura non ha fondamento.

Parte ricorrente non ha dimostrato alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto, così come prescritto dall'art. 42 del codice dei contratti pubblici.

Sul piano fattuale, non emerge alcun collegamento diretto tra il sig. Gino Puma e il presidente della commissione di gara, in quanto il primo era unicamente amministratore di una società, il Consorzio Italia Sicurezza s.c.a.r.l. che, a sua volta, è stata socia di IVU s.p.a. fino all'anno 2011 e nell'ambito della quale, trascorsi circa sei anni, risulterebbe aver lavorato l'ing. Piccinini.

Tanto basta ad evidenziare la natura probabilmente neanche potenziale del conflitto di interesse astrattamente ipotizzato e, ad ogni modo, la sua manifesta irrilevanza nella fattispecie in esame.

Quanto, infine, al sesto motivo di ricorso, esso è stato espressamente rinunciato da parte ricorrente all'udienza del 27.4.2021.

Da quanto sin qui evidenziato consegue, in conclusione, la reiezione nel merito del ricorso principale per sostanziale infondatezza delle censure in esso sollevate.

Da ultimo, tenuto conto della minima attività processuale svolta e delle oggettive peculiarità del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario, Estensore

Donatella Testini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Alfredo Giuseppe Allegretta

IL PRESIDENTE
Giuseppina Adamo

IL SEGRETARIO